

COMUNE di PISA

DIREZIONE 14 PROGRAMMAZIONE LL.PP. – EDILIZIA PUBBLICA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

AVVISO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE ALIMENTARE SUL DEMANIO MARITTIMO DI CALAMBRONE E MARINA DI PISA PER LA STAGIONE BALNEARE, FINO AL 30 SETTEMBRE 2020

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il vigente Piano per il commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera Consiliare n. 49 del 12.10.2001 e modificato con Delibera Consiliare n. 18 del 19/04/2018;
- la Legge Regionale n. 16 del 16 aprile 2019, (Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla 1.r. 62/2018.), pubblicata sul B.U.R.T. n. 19, parte prima, del 19/04/2019 ed entrata in vigore il 20/04/2019, che ha modificato la Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), in particolare quanto previsto dal Capo V del Titolo II che regolamenta il commercio su aree pubbliche e art. 129 "Decorrenza e disposizioni transitorie"
- -l'art. 33 Regolamento Comunale "Divieto dell'esercizio di commercio itinerante", in particolare i commi 1 e 2;
- -Gli indirizzi impartiti dall'amministrazione relativamente al numero dei nulla osta da rilasciare, alla loro tipologia, alla riserva per i giovani imprenditori in analogia a quanto prevede la legge regionale e alle aree demaniali soggette /interdette al commercio itinerante sul demanio marittimo comunale.
- Le disposizioni nazionale, regionali e comunali vigenti sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

In esecuzione dei provvedimento n. DD-14/489 del 4 giugno 2020

rende noto quanto segue

si dà luogo alla procedura per la formazione di una graduatoria per il rilascio di 7 nulla osta temporanei per la vendita itinerante di natura alimentare sulle aree del demanio marittimo site nelle frazioni di Marina di Pisa e Calambrone. L'esercizio dell'attività è previsto dall'ottenimento del nulla osta, che sarà rilasciato entro la fine di giugno compatibilmente con l'espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica e, comunque, non oltre la fine di giugno, fino alla fine della stagione balneare come in oggetto. In analogia con quanto previsto dall'art. 37 comma 3 della LR 62/2018, come modificata dalla LR 19/2019 per l'assegnazione di posteggi, sono riservati 3

nulla osta a favore di imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai 35 (trentacinque) anni (in caso di soci vale l'età media);.

Art. 1 Requisiti di partecipazione

- 1. Possono partecipare alla selezione solo i soggetti che:
- a) sono in possesso del titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche itinerante;
- b) sono in regola con gli adempimenti contributivi presso gli enti previdenziali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 44 della L.RT 62/2018, come modificata dalla L.RT 19/2019.

Art. 2

Modalità di presentazione delle domande

- 1. Per essere ammessi a partecipare alla selezione i soggetti interessati devono compilare la domanda utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente bando sotto la lettera sub A/1) e apponendo una marca da bollo da € 16,00;
- 2. la domanda deve essere inoltrata, a pena di esclusione dalla procedura, entro le **ore 12:00 DI VENERDI' 19 GIUGNO 2020** mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it, nel qual caso l'accettazione deve avere un orario pari o inferiore al termine stabilito;
- 3. le domande pervenute oltre il termine indicato al comma 2, anche se per cause di forza maggiore, non sono ammesse alla procedura
- 4) Nel caso in cui la presentazione della domanda dovesse avvenire ad opera di un intermediario, la stessa dovrà essere, pena la non ammissione alla procedura, sottoscritta olograficamente dall'istante, accompagnata da procura di firma sottoscritta dallo stesso e tutta la documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'intermediario.

Art. 3

Cause di esclusione e di rigetto della domanda

- 1. Costituiscono cause di esclusione e rigetto della domanda:
- a) La mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 11 e 12 Legge regionale Toscana n. 62/2018 come modificata dalla Legge Regionale n. 16 del 16 aprile 2019 (sulla domanda deve essere barrata l'apposita casella relativa ai requisiti di onorabilità e compilati i moduli con l'elenco analitico dei citati requisiti da tutti i soggetti pertinenti Quadri 1 e 2). Si ricorda che ai sensi dei succitati articoli della L.R. in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 devono essere posseduti e dichiarati dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale
- b) La mancata indicazione degli estremi de titolo abilitativo (Scia/Dia/Licenza) che consente la partecipazione, comprensiva di quanto richiesto in ordine alla notifica sanitaria come previsto al punto 6 dell'allegato A1) modulo di domanda;
- c) In caso di cittadini extracomunitari, la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento in cui si dichiara il possesso della documentazione che consente il soggiorno sul

- territorio nazionale in base alle normative vigenti per i cittadini extracomunitari o copia della richiesta di rinnovo;
- d) La mancanza della firma dell'istante e il mancato rispetto in caso di procura di quanto previsto all'art. 2 comma 4;
- e) La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento d'identità. Questo adempimento è obbligatorio, nel caso di società, per tutti i soci e/o amministratori;
- f) Esito negativo della verifica di regolarità contributiva, tramite codice fiscale/partita iva;
- g) Arrivo oltre le ore 12:00 del 19 GIUGNO 2020

Art. 4

Criteri per la formazione della graduatoria

- 1. La graduatoria viene formata riservando 3 nulla osta a favore di giovani di età inferiore ai 35 anni, in ordine d'età. In caso di società, la riserva opera se la maggioranza dei soci abbia età inferiore ai trentacinque anni, con riferimento all'età media degli stessi.
- 2. La graduatoria per i restanti 4 nulla osta viene formata sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) Maggiore anzianità di esercizio dell'impresa nel settore del commercio su aree pubbliche, effettuata comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione;
 - b) in caso di parità, ordine cronologico di presentazione riferito alla data di protocollazione della domanda:

Art. 5

Pubblicazione della graduatoria

- 1. La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale, resa pubblica sulla rete civica comunale al sito: www.comune.pisa.it nella sezione: "BANDI DI GARA E ALTRI BANDI".
- 2. Quanto sopra costituisce l'unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista comunicazione personale.

Art. 6

Condizioni per l'esercizio dell'attività

I luoghi adibiti alla vendita itinerante sono unicamente gli arenili del Comune di Pisa; è vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto, anche non a motore, pertanto l'unica modalità di vendita è a piedi. E' consentito comunque l'uso di un supporto/piccola struttura a mano per facilitare il trasporto delle merci. Ad ogni operatore, ditta individuale o società, viene rilasciato dall'Ufficio Demanio un solo nulla osta.

L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali relative alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e del protocollo di sicurezza anti-contagio, in particolare, nel rispetto del disciplinare allegato 1).

Si precisa che qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni in merito alle misure e modalità di svolgimento di tale attività nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il ritiro del nulla osta, il titolare dovrà conformarsi a quanto previsto dalla normativa, (ivi comprese direttive ministeriali, documenti tecnici rilasciati dalle autorità competenti, protocolli, raccomandazioni, ecc.) vigenti al momento del ritiro del titolo, eventualmente presentando idonea documentazione a supporto delle necessarie verifiche.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

3

I dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD): in riferimento alle modalità di trattamento si rinvia all'informativa pubblicata contestualmente al presente avviso, e per per maggiori informazioni visionando la scheda generale https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html

Art. 8

Responsabile procedimento - Informazioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si informa che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Brugioni, responsabile P.O. Commercio su aree pubbliche che può essere contattata per informazioni al numero telefonico 050/910357.

Art. 9 Disposizioni finali

- 1. Il Comune di Pisa si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio.
- 2. Del presente bando con i relativi allegati viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Pisa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Pisa nella sezione: "BANDI DI GARA E ALTRI BANDI".
- 3. Il presente atto amministrativo può essere impugnato con ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120 C.P.A..

IL DIRIGENTE Arch, Marco Guerrazzi

Allegato sub A1)

Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it

Marca da bollo da 16 €

Al Comune di Pisa

Ufficio U.R.P . Piazza XX Settembre, angolo Lungarno Galilei 56125 Pisa.

Oggetto: DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER LA VENDITA ITINERANTE SUL DEMANIO MARITTIMO DA LUGLIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020.

	SETTEMBRE 20	20.					
I]/	La sottoscritto/a						
co	nsapevole delle sanzioni p	enali previste per i	l caso di dichiar	azione	e mendace	e di fals	ità in atti,
co	sì come stabilito dall'art.	76 del D.P.R. n. 44	15/2000, nonché	di qu	anto previs	to dall'a	ırt. 75 del
me	edesimo D.P.R.445/2000, e	e s.m.i.					
		<u>DI</u>	CHIARA				
Di	essere nato/a a		il			resi	idente a
		Via/P.zza	, n		_ CF		
ce	llulare	, e-mail		;	iscritto	alla	CCIAA
di_	, n. Reg. 1	Imprese	, in data				;
	quale titolare di ditta indi	viduale					
	quale legale rappresentar	nte della società					con
	sede legale in	Via/F	P.zza			(cod	ice fiscale
	e partita iva) i cui altri	soci	o amminis	stratori (e preposti
	all'hanno compilato il o	quadro "1" relativo	ai requisiti di	onora	abilità, alleg	gato alla	presente
	domanda nonché present	ato, insieme al/alla	sottoscritto/a, cop	oia di	valido docu	ımento d	li identità;
	rilascio del nulla osta pe maniali marittime per la st	r l'esercizio del co				imentar	e su aree
	settore alimentare in particolare di						
	di essere ammesso a ben anni;	eficiare della riserv	a per gli imprend	litori	di età inferi	ore a tre	entacinque

A TAL FINE, DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1)		di essere cittadino italiano o comunitario;
C	ppure	
2)	p p	i essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la ermanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente er
3)	L	i essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 11 e 12RT 68 come modificata dalla L.RT 16/2019 come da specifiche dichiarazioni allegate quadri 1 e 2)
4)		di essere in possesso del titolo abilitativo (Scia/Dia/Licenza) n per il commercio su area pubblica rilasciata dal Comune di in data ; oppure di aver presentato in data regolare e completa comunicazione di subingresso al Comune di a (dante causa) già titolare di autorizzazione n rilasciata dal Comune di già titolare di autorizzazione
5)	0	di essere iscritto, quale operatore commerciale itinerante su aree pubbliche, dalal ndel R.I. (ex Registro Ditte) tenuto dalla C.C.I.A.A. die che la data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dallo stesso, è riconducibile alla data

op _] di	pure ess	ere in possesso di autorizzazione sanitaria n rilasciata da
op _] di	pure aver	già presentato in dataDIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 al e di;
7)	□ di	essere in regola con i versamenti contributivi
8)		di aver preso visione del bando di concorso in oggetto e di accettarne le condizioni;
9)		di essere a conoscenza che l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta rilasciato dalla Direzione 4, P.O. Ufficio Espropri e Demanio Marittimo del Comune di Pisa e dovrà essere esercitato senza l'utilizzo di alcun mezzo di trasporto della merce, anche non a motore, (è consentito comunque l'uso di un supporto/piccola struttura a mano per facilitare il trasporto delle merci) e solo sugli arenili di Marina di Pisa e Calambrone;
10)		di svolgere l'attività nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti relative alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e del disciplinare anti-contagio allegato al presente bando, impegnandosi ad adeguarsi alle misure emanande in materia;
11)		recapito pec valido ai fini di ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza (se l'interessato non possiede una casella pec, puo indicare quella di soggetto al quale sia stata conferita la procura speciale alla trasmissione della documentazione inerente la presente procedura);
Al	lega	ti Obbligatori:
a)b)		copia di valido documento di identità (nel caso di società, obbligatorio anche per i soci); copia di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla
c)		normativa vigente per i cittadini extracomunitari copia DIA NOTIFICA con allegata copia ricevuta pagamento diritti istruttoria Asl
Al		ti Facoltativi:
a)b)		copia visura camerale di iscrizione nel Registro Imprese; copia dell'autorizzazione/scia/dia di cui è titolare;
Da	.ta _	Firma

QUADRO 1 – REQUISITI MORALI - DICHIARAZIONI. (la dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all'art. 11 comma 5 sotto riportato)
Cognome Nome C.F.
Luogo di nascita: Stato Provincia Comune
Residenza: Comune Via, piazza, ecc n
CAP, in qualità di VISTO L'ART. 11 L.RT 68 come modificata dalla L.RT 16/2019 CHE RECITA:
Art. 11 Requisiti di onorabilità
1.Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:
a)coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b)coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c)coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d)coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e)coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f)coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;
g)coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.
2.Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).
3.Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4.Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5.In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.11 L.RT 68 commi da 1 a 4 come modificata dalla L.RT 16/2019

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 e s.i.m.

Data	Firma

QUADRO 2 – REQUISITI PROFESSIONALI.

(la dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all'art. 12 comma 4 sotto riportato)

Sesso: M F F Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Residenza: Comune Via, piazza, ecc. CAP In qualità di VISTO L'ART. 12 LRT 68 come modificata dalla LRT 16/2019 CHE RECITA: Art. 12 Requisiti professionali 1.L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglia settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione umana, dell'attività di vendita al dettaglia settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione umana, dell'attività di vendita al dettaglia settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione umana, dell'attività di professionali: a) abaver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e pevande o avere prestato in proprio attività d'imp nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pr tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione alimenti, o in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione e ilevera qualificato, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; cossesses di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indiprofessionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione alla somministrazione degli alimenti. 2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizio registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio, per le tal REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 3.1 requisiti professionali di cui ai commi le e 1 non sono richiesti per la vendita di pastigl	Cognome	Nom		di	nascita		 cittadinanz
Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Nia, piazza, ecc. , CAP in qualità di VISTO L'ART. 12 LRT 68 come modificata dalla LRT 16/2019 CHE RECITA: Art. 12 Requisiti professionali L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglia settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impene settore della estorore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pr tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione calimenti, o in qualità di disocio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente agfine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coodiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; c) esessere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triemale, o di altra scuola adi indiprofessionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (RC), di cui alla legge II giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tali rientro anti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la secione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del cors	C.I'.		uata	uı	nascita	/ /	Cittadinanz
VISTO L'ART. 12 LRT 68 come modificata dalla LRT 16/2019 CHE RECITA: Art. 12 Requisiti professionali L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglia settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'imp nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pre tali imprese, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indiprofessionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione edgi alimenti. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti tit commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. J requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfecionate, esclusì il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'arcivaria professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovver	Luogo di nascita: Stato			Cor	nune		
VISTO L'ART. 12 LRT 68 come modificata dalla LRT 16/2019 CHE RECITA: Art. 12 Requisiti professionali L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglia settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Botzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impi el settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pra tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione allimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale perorevidenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indiprofessionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisitio valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale impuristiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizi al REC, anche senza la successiva iscrizione in t			V				
VISTO L'ART. 12 LRT 68 come modificata dalla LRT 16/2019 CHE RECITA: Art. 12 Requisiti professionali J. 'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglit settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione e dilimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio apera, pr nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pr nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pr nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e, in qualti di di gipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione a alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent perveidenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indi alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisitio valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisitio valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al commercio, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp utristiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizi al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. J. requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 n				iu, pr	<u>aeza, ecc</u>		
Art. 12 Requisiti professionali L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglit settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione dalimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'imp mel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pra tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione dalimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per celessere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indiprofessionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizior registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale impuristiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizal REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la ve	, 6.11	m quanta ui					
Requisiti professionali 1.1 'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglic settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'imp nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pr tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indit professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. 2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriza al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 3. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di af	VISTO L'AF	RT. 12 LRT 68 come modif	ïcata dalla	LRT	T 16/2019 C	HE RECITA	A :
Requisiti professionali L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglic settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione o alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'imp nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pr talli imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indit professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizia al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. LI requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono r		Ar	t 12				
L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglia settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione a alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'imp nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pri tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione o alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indiprofessionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. 2. Costituisce requisitio valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriza al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 3. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vend							
dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione a alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'imp nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pr tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione o alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indi professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. 2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriza al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 8.1 requistiti professionali di cui ai comi il e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto dell	1.L'accesso e l'esercizio, in qua				mana, dell'at	tività di vendi	ita al dettaglio ne
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'imp nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pr tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione o alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; coessere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indit professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. 2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriz al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 3.1 requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativilocali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. 3. Sia per le imprese individuali che in ca			zione di alim	enti e	bevande son	o subordinati	al possesso di un
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pr tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione o alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indip professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. 2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriza al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 3.1 requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativ locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. 3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cu commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale pers preposta all'atti	alimenti, istituito o riconosciuto	o dalle regioni o dalle Province	autonome a	li Trei	ıto e di Bolza	no;	· ·
tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione a alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per previdenza sociale; colore in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indip professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriza al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. Al requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativ locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni odo organismi collettivi, i requisiti professionali di cui commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale pers preposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, ent terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale pe previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indip professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. L'Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizal REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. Al requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativi locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. L'Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cu commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale pers preposta all'attività commerciale. L'Al Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizza					-		
terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indi professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. 2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriz al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 3.1 requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativolucali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. 4. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cu commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale pers preposta all'attività commerciale. 5. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico a definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizza							
previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indiprofessionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriz al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. Il requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativolocali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cucommi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale perspreposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico de normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e la definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il lisp							
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazio alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imputristiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriz al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoloreconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativalecale e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persoreposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico a mormativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livorofessionale o riqualificare gli operatori in attività.		4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				P
alla somministrazione degli alimenti. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriz al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoloreconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'atti prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativitocali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cucommi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persorpesta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico a normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livorofessionale o riqualificare gli operatori in attività.							
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizion registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriz al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativi locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cu commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale pers preposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico a normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il liu professionale o riqualificare gli operatori in attività.		=	no previste n	nateri	e attinenti al	commercio, a	lla preparazione
registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tal rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imp turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriz al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoloreconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'atti prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativi locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cu commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persoreposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico conormativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavi definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il liverofessionale o riqualificare gli operatori in attività.	_		1 · C ·	<i>c</i> .	1 1	1 1	1 11
rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale impturistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscriz al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcol preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativi locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cucommi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale perspreposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico a normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il liu professionale o riqualificare gli operatori in attività.							
turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizial REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoloreconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'atti prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativi locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cucommi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale perspeposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico anormativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lava definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il lipprofessionale o riqualificare gli operatori in attività.							
LI requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcolor preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativi locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Lia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cocommi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale perse preposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico a normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il lisprofessionale o riqualificare gli operatori in attività.							
preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'att prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativilocali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cocommi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale perse preposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico de normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il lisprofessionale o riqualificare gli operatori in attività.							
prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativilocali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cocommi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale perse preposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico conormativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavi definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il lisprofessionale o riqualificare gli operatori in attività.							
locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cocommi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale perspreposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico a normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il lisprofessionale o riqualificare gli operatori in attività.							
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cocommi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale perse preposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico o normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il lisprofessionale o riqualificare gli operatori in attività.				-	etto delle nor	me igienico-so	anitarie relative a
commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale pers preposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico a normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il liv professionale o riqualificare gli operatori in attività.			-		ni collettivi i	requisiti prot	fessionali di cui a
preposta all'attività commerciale. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico de normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il liv professionale o riqualificare gli operatori in attività.							
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lav definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il liv professionale o riqualificare gli operatori in attività.	_		8	,	,	,	•
definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il liv professionale o riqualificare gli operatori in attività.	La Regione, nell'ambito delle	funzioni esercitate ai sensi de	ella legge re	egiona	ale 26 luglio	2002, n. 32	(Testo unico della
materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il liv professionale o riqualificare gli operatori in attività.							
professionale o riqualificare gli operatori in attività.							
			, e dei corsi	i di a	ggiornamento) finalizzati ad	1 elevare il livell
	projessionale o riqualificare gli		ΔΡΔ				
Di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 12 LRT 62/2018 come modificata dalla I	Di essere in nossesso dei re			12 I I	RT 62/2018	come modi	ficata dalla I R
19/2019, ovvero di almeno uno dei seguenti requisiti (specificare il requisito pertinente conseguito indica							
commi 1 e 2):	•	and an polynomia requisiti	Specifical	- 11 1	-quisito por		-50110 maiouti u
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

Firma _____

D.P.R.445/2000 e s.i.m.

Data _____